



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Bundesamt für Energie BFE
Erneuerbare Energie

Direttiva aprile 2025

Promozione degli impianti per la produzione di biometano

Direttiva

Editore:

Ufficio federale dell'energia UFE

CH-3003 Berna

www.bfe.admin.ch



BFE-D-D8FE3401/367

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	BASI	3
2.1	Impianti che possono beneficiare della promozione.....	3
2.2	Nuovi impianti e ampliamenti considerevoli.....	3
2.3	Combinazione di mezzi di promozione.....	3
3.	PROCEDURA DI DOMANDA	4
3.1	Presentazione della domanda.....	4
3.2	Garanzia di principio.....	5
3.3	Notifica di inizio dei lavori e di messa in esercizio.....	5
3.4	Notifica di conclusione dei lavori.....	5
3.5	Determinazione definitiva del contributo d'investimento.....	5
4.	ULTERIORI INFORMAZIONI	6
4.1	Ordine di presa in considerazione.....	6
4.2	Inizio anticipato dei lavori.....	6
4.3	Pagamento del contributo d'investimento.....	6
4.4	Costi computabili.....	6
4.5	Scadenze e proroghe.....	7
4.6	Requisiti relativi all'esercizio.....	7
4.7	Informazioni errate o incomplete.....	7
5.	FAQ	7

1. INTRODUZIONE

La legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 1° gennaio 2025 (legge sul CO₂; RS 641.71), con l'articolo 34a capoverso 1 lettera d, prevede ora uno strumento per promuovere la produzione di gas rinnovabili. Il diritto alla promozione e l'ammontare del contributo sono disciplinati nell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711) agli articoli 113d–113f. Si applicano inoltre le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) e della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

La presente direttiva precisa le disposizioni relative allo strumento di promozione. Essa è subordinata alle disposizioni della legge e dell'ordinanza.

2. BASI

2.1 Impianti che possono beneficiare della promozione

Possono beneficiare della promozione i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli degli impianti per la produzione di biometano (art. 113d cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). Gli impianti per la produzione di biometano sono impianti che producono biogas e lo trattano in modo che abbia la stessa qualità del metano, per poi immetterlo nella rete del gas o utilizzarlo a livello locale come carburante.

2.2 Nuovi impianti e ampliamenti considerevoli

Un **nuovo impianto** è considerato tale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni (art. 113d cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂):

- Se nel medesimo sito non esistevano in passato impianti per la produzione di biometano o relativi componenti. Per medesimo sito si intende la particella o, se emerge dal contesto, anche particelle limitrofe, a condizione che sussista una sufficiente vicinanza territoriale.
- Quando un impianto esistente viene sostituito completamente. Si considera una sostituzione completa se l'investimento necessario è grossomodo equivalente a quello che servirebbe per un impianto analogo effettivamente nuovo. Eventuali elementi dell'impianto che vengono conservati devono inoltre essere di importanza secondaria. La decisione se si tratta di una sostituzione completa spetta all'UFE dopo aver consultato i richiedenti.
- Quando un impianto di produzione di biogas esistente viene convertito da impianto di produzione di energia elettrica in un impianto principalmente per la produzione di biometano. È possibile continuare a produrre elettricità e calore, segnatamente per il consumo proprio. Le limitazioni relative alla promozione sono descritte nel paragrafo 2.3.

Un **ampliamento considerevole** è considerato tale se, attraverso misure costruttive, la produzione di energia lorda è aumentata almeno del 25 per cento in rapporto alla produzione media degli ultimi tre anni di esercizio completi (art. 113d cpv. 3 dell'ordinanza sul CO₂). Se non sono passati tre anni d'esercizio, non viene accordato alcun contributo d'investimento.

Se un impianto di produzione di biogas utilizzato per la produzione di elettricità **viene sottoposto contemporaneamente a un ampliamento considerevole e alla conversione alla produzione di biometano**, il richiedente può **scegliere** se il progetto debba essere considerato come nuovo impianto o ampliamento considerevole. Nel caso di un ampliamento considerevole, la «capacità iniziale» per calcolare l'ammontare del contributo viene dedotta dalla capacità della centrale termo-elettrica a blocco esistente.

2.3 Combinazione di mezzi di promozione

Il contributo d'investimento per gli impianti per la produzione di biometano può essere combinato con:

- Sovvenzioni cantonali o comunali;
- Sovvenzioni del settore privato (ad es. Fondo per il biogas dell'ASIG).

Il contributo d'investimento per gli impianti per la produzione di biometano **non** può essere combinato con:

- Contributi di promozione a livello federale negli ultimi **dieci anni** per lo stesso progetto o per lo stesso impianto (art. 113d cpv. 5 dell'ordinanza sul CO₂):
 - o Contributi d'investimento (legge sull'energia, legge sul CO₂, LOCl);
 - o Contributi per progetti di ricerca o P+D.
- La remunerazione per l'immissione di elettricità, il contributo alle spese d'esercizio o il premio di mercato fluttuante.

La rinuncia alla remunerazione per l'immissione di elettricità, al contributo alle spese d'esercizio e al premio di mercato fluttuante permette di ottenere un contributo d'investimento. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che successivamente **l'impianto non potrà usufruire di questi strumenti per un periodo di dieci anni**. In caso contrario, il contributo d'investimento dovrà essere rimborsato interamente o parzialmente .

3. PROCEDURA DI DOMANDA

3.1 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all'UFE, tenendo conto dei seguenti punti:

- Il proprietario dell'impianto è il solo autorizzato a presentare una domanda.
- La promozione si applica esclusivamente agli investimenti futuri. La domanda va presentata prima dell'inizio dei lavori.
- Una domanda può essere presentata solamente se si dispone di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato. Se un progetto non richiede un'autorizzazione edilizia, deve essere pronto alla realizzazione.
- I lavori di costruzione possono iniziare solo dopo la garanzia di principio. Tuttavia, è possibile presentare una richiesta di inizio anticipato dei lavori di costruzione nel modulo di domanda.
- Le domande devono essere legalmente firmate dal proprietario: a mano in forma cartacea (originale) o in formato elettronico con firma qualificata.
- I moduli di domanda e gli allegati firmati elettronicamente vanno preferibilmente inoltrati tramite il [modulo di trasmissione elettronica dell'UFE](#). Il modulo di domanda firmato a mano può essere inviato per posta (in alternativa alla trasmissione elettronica, gli altri documenti possono essere inviati su supporti di dati): *Ufficio federale dell'energia, Contributi d'investimento biomassa, Sezione Energie rinnovabili, 3003 Berna*.
- La domanda deve essere completa. Le domande incomplete saranno respinte e dovranno essere nuovamente presentate.
- La data di presentazione corrisponde alla data di trasmissione elettronica o alla data del timbro postale della domanda **completa**.

Una domanda completa deve contenere le informazioni seguenti:

- Un modello di domanda compilato in modo completo e legalmente firmato.
- Una descrizione del progetto con almeno i seguenti capitoli:
 - o Situazione iniziale;
 - o Substrati, resa del gas e produzione di biometano prevista;
 - o Descrizione dell'impianto;
 - o Calcolo del contributo d'investimento.
- Una pianta generale dell'impianto.

- Un elenco dei costi computabili in formato Excel, con preventivi (in caso di ampliamenti: almeno l'80 per cento dei costi deve essere documentato con preventivi). Un modello è messo a disposizione dall'UFE.

Le domande ricevute vengono controllate per verificarne la completezza. Se tutto è presente, il richiedente riceverà una conferma di ricezione. La domanda si considera presentata solo dopo aver ricevuto questa conferma.

3.2 Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti mezzi di promozione a disposizione, l'UFE garantisce il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina l'ammontare del contributo d'investimento massimo.

La garanzia riguarda l'impianto descritto nella domanda e si basa sulla capacità pianificata dell'impianto di trattamento. Eventuali modifiche rilevanti al progetto devono essere preventivamente discusse con l'UFE per valutare se, in tal caso, la garanzia di principio continua a essere valida.

3.3 Notifica di inizio dei lavori e di messa in esercizio

L'inizio dei lavori e la messa in esercizio devono essere notificati all'UFE. La notifica deve menzionare la data di inizio dei lavori di costruzione o la messa in esercizio nonché eventuali modifiche alle informazioni fornite nella domanda (ad esempio, variazione della capacità dell'impianto, modifiche al programma, ecc.). L'UFE fornisce un modello per queste notifiche.

3.4 Notifica di conclusione dei lavori

Per gli impianti nuovi

Al più tardi sei mesi dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori. In questo modo vengono forniti i dati effettivi e verificati relativi all'impianto promosso. La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. data di messa in esercizio;
- b. modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- c. copia dell'autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- d. copia del protocollo di messa in esercizio e di un test di prestazione effettuato da un organismo accreditato;
- e. conteggio dei costi di produzione (elenco dei costi effettivi, con giustificativi).

In caso di ampliamenti:

Al più tardi 18 mesi dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori. In questo modo vengono forniti i dati effettivi e verificati relativi all'impianto promosso. La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. data di messa in esercizio;
- b. modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- c. copia del protocollo di messa in esercizio e di un test di prestazione (effettuato da un organismo accreditato);
- d. dati di produzione nel corso di 12 mesi consecutivi. Questi devono dimostrare che l'aumento di almeno il 25 per cento è stato raggiunto;
- e. conteggio dei costi di produzione (elenco dei costi effettivi, con giustificativi).

3.5 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Sulla base della notifica di conclusione dei lavori l'UFE fissa l'ammontare definitivo del contributo di promozione, senza comunque superare il contributo di promozione massimo della garanzia di principio

accordata. Se dalla notifica di conclusione dei lavori emerge che le condizioni del diritto non sono adempite o che l'impianto non è conforme alle indicazioni riportate nella domanda, il diritto alla promozione si estingue. I pagamenti già effettuati dovranno essere restituiti.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

4.1 Ordine di presa in considerazione

I mezzi finanziari per lo strumento di promozione sono limitati. In caso di carenza di fondi, si applica il seguente ordine di presa in considerazione per la promozione:

1. impianti che immettono in rete prima di impianti che non immettono in rete;
2. impianti con una potenza maggiore prima di impianti con una potenza minore;
3. impianti realizzati per la prima volta prima di conversioni/sostituzioni complete.

Le domande per le quali non sono disponibili mezzi finanziari sufficienti saranno respinte. Non esiste una lista d'attesa; è possibile presentare una nuova domanda l'anno successivo.

4.2 Inizio anticipato dei lavori

L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. La decisione d'autorizzazione è comunicata con la conferma di ricezione. La costruzione non può essere incominciata prima della ricezione di questa autorizzazione, altrimenti il diritto alla promozione si estingue. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

4.3 Pagamento del contributo d'investimento

Nella decisione è definito un piano di pagamento. Di norma, il contributo d'investimento è versato in due o tre tranches. Ogni pagamento è legato a una tappa. La prima tranche è versata all'inizio dei lavori, l'ultima dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento (dopo la notifica di conclusione dei lavori). Nella decisione possono essere definite ulteriori condizioni per i pagamenti (ad esempio, la presentazione di prove).

La decisione può definire le limitazioni da applicare nel caso di riduzione dei mezzi di promozione da parte del Consiglio federale o del Parlamento. Queste limitazioni possono riguardare anche sovvenzioni già concesse ma non ancora versate.

4.4 Costi computabili

I costi di pianificazione, di costruzione e di direzione sono computabili se:

- a. direttamente collegati alla produzione di biometano dell'impianto;
- b. necessari, efficienti e appropriati.

Se l'UFE ritiene che alcuni costi siano inutili, inefficienti o inappropriati, i costi interessati vengono ridotti. I costi di progettazione e di direzione sono accreditati fino ad un massimo del 15 per cento dei costi di costruzione computabili. Le prestazioni proprie possono essere riconosciute a una tariffa oraria usuale nel settore e fino ad un massimo di 30 000 franchi, purché siano dettagliate e giustificate. I rapporti sulle ore devono essere allegati alla notifica di conclusione dei lavori per poter essere accreditati.

In particolare, non sono computabili i seguenti elementi (elenco non esaustivo):

- costi di acquisto del terreno
- strade e parcheggi
- veicoli
- piani di inverdimento, lavori paesaggistici
- imposta sul valore aggiunto

Per le aziende agricole, si applica la seguente regola: i costi per le parti dell'impianto che fanno parte dell'impianto per la produzione di biometano ma che sono comunque necessarie nell'azienda agricola possono essere accreditati fino ad un massimo del 50 per cento (esempio: depositi di liquame/digestato).

4.5 Scadenze e proroghe

La decisione definisce una scadenza per la messa in esercizio dell'impianto. Questa scadenza è di massimo tre anni dalla garanzia di principio (data della decisione). Scaduto il termine, il diritto alla promozione si estingue e i contributi già versati devono essere restituiti.

Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio stabilito nella decisione per ragioni a lui non imputabili, l'UFE può prorogarlo su richiesta. Le scadenze per le notifiche possono essere prorogate su richiesta e con una motivazione sufficiente.

La domanda di proroga va presentata per scritto **prima della scadenza del termine**.

4.6 Requisiti relativi all'esercizio

Un impianto che ha ricevuto un contributo d'investimento deve essere mantenuto per almeno 10 anni dopo la messa in esercizio o l'ampliamento considerevole in modo da garantire un funzionamento regolare. Questo significa che l'impianto deve essere gestito come descritto nella domanda. Durante questo periodo, le modifiche significative all'impianto devono essere notificate all'UFE. Se, ad esempio, dopo sei anni l'impianto passa a una produzione preponderante di energia elettrica, il contributo d'investimento deve essere rimborsato interamente o parzialmente.

4.7 Informazioni errate o incomplete

Se la domanda contiene informazioni errate o incomplete, essa verrà rifiutata. Normalmente la si può ripresentare dopo averla corretta. Tuttavia, se consapevolmente vengono fornite informazioni false o vengono nascoste informazioni (ad esempio, se non viene menzionata l'assistenza finanziaria), l'impianto sarà definitivamente escluso dalla promozione. Le sovvenzioni già versate dovranno essere restituite.

5. FAQ

- *Qual è la data di inizio dei lavori?*

I lavori sul cantiere sono considerati come l'inizio dei lavori, ad esempio quando viene posata la prima pietra. L'ordinazione degli elementi dell'impianto non è da considerare come l'inizio dei lavori, ma il rischio è esclusivamente a carico del proprietario (nessun diritto alla promozione).

- *Le pompe di calore sono considerate fonti di calore rinnovabile?*

Le pompe di calore non sono automaticamente considerate rinnovabili, ma devono essere alimentate con elettricità rinnovabile. Se, ad esempio, un impianto fotovoltaico copre il fabbisogno annuo o viene acquistata elettricità rinnovabile, la pompa di calore è considerata rinnovabile (è necessario presentare una prova).

- *Perché gli impianti per la produzione di biometano degli IDA ricevono solo il 15 per cento della promozione?*

Per gli impianti a gas di depurazione, i limiti di sistema sono differenti (come per la promozione di impianti a biomassa che producono energia elettrica). La *produzione* di gas, ovvero la digestione dei fanghi, non è promossa in quanto considerata parte della depurazione delle acque. Questo significa che solo il *trattamento* del gas è promosso.

- *Perché gli impianti di produzione di biogas che passano dalla produzione di energia elettrica a quella di biometano ricevono solo il 15 per cento della promozione?*

Come per gli impianti a gas di depurazione, anche in questo caso viene promosso solo il *trattamento* del gas. In caso di conversione, la *produzione* di gas è già presente.

- *Come bisogna procedere, se l'impianto di produzione e quello di trattamento non appartengono allo stesso proprietario?*

È possibile presentare due domande separate, precisando che si tratta dello stesso impianto. Il contributo d'investimento viene calcolato per l'intero impianto, ma successivamente ripartito.